

STATUTO

SANATRIX NUOVO ELAION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA LOCALITA' TAVOLIELLO

Numero REA: SA - 160549

Codice fiscale: 00585850654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"B"** al numero

42474 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata **"SANATRIX NUOVO ELAION - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** .

1.2 La società ha sede nel Comune di Eboli, all'indirizzo di volta in volta risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111- ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire ovunque (così come di trasferire e di sopprimere) sia sedi secondarie che unità locali operative o rappresentanze. Ha inoltre facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2.

Articolo 2 -Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030, e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

PRINCIPI ISPIRATORI - SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI -

OGGETTO SOCIALE

Articolo 3 - Principi ispiratori

3.1 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del Movimento cooperativistico e, in rapporto ad essi, impronta costantemente la sua

attività e la sua gestione.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà umana, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative e con altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Imprese che si ispirano e perseguono, direttamente o indirettamente, questi stessi principi.

In tale contesto, la Cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali ed istituzionali presenti sul territorio e, in connotazione assolutamente apolitica, intende favorire lo sviluppo, la promozione e la tutela dei valori morali, sociali e di solidarietà umana.

Articolo 4 - Scopi sociali e mutualistici

4.1 La Cooperativa ha, come suo scopo prioritario, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, quello di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, ovvero in situazione di disagio.

Tale scopo viene perseguito e realizzato attraverso la gestione di servizi sanitari e socio - sanitari, assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ad assicurare un'effettiva risposta ai bisogni dei cittadini con disabilità e portatori di handicap, delle persone in condizioni di svantaggio neuro-psico-fisico e sensoriale, delle persone anziane e/o in età evolutiva, delle persone in situazione di disagio sociale, nonché delle loro famiglie, in applicazione della Legge Regione Campania n° 11/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tale contesto, la Cooperativa promuove e tutela i diritti di queste

persone; opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non discriminazione delle fasce deboli; favorisce processi concreti di integrazione sociale e culturale, contrastando ogni forma di esclusione e di emarginazione; fa propri e agisce sempre, nell'espletamento della sua attività, in accordo ai principi di uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, continuità assistenziale, partecipazione, efficacia ed efficienza.

4.2 La Cooperativa, essendo peraltro retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, e non perseguendo alcun fine di speculazione privata, ha l'ulteriore scopo di procurare ai suoi soci - in stretto nesso funzionale con queste finalità di carattere sociale - continuità d'occupazione lavorativa adeguatamente remunerata, nonché di contribuire al miglioramento delle condizioni morali, sociali, economiche e professionali di essi e delle loro famiglie, da perseguire - in via principale - proprio attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa e - in via mediata - attraverso lo svolgimento delle più varie attività collaterali ideate a servizio e in favore di questi.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico interno, da realizzare attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa cooperativa, i soci cooperatori instaurano con la Cooperativa, come necessario corollario del loro rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

4.3 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici che intercorrono tra la Cooperativa e i suoi soci, sono stabiliti - ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 Aprile 2001 n° 142 e successive modificazioni

- da apposito Regolamento interno che viene predisposto ed eventualmente aggiornato - nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice civile - dall'Assemblea.

4.4 La Cooperativa, ricorrendone la necessità e/o l'opportunità, può operare, senza alcun vincolo o limitazione, anche con soggetti terzi non soci.

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1 In relazione agli scopi della Cooperativa, così come definiti - nel loro complesso - all'articolo precedente e, in relazione ai requisiti che, così come più oltre determinati, devono essere posseduti dai soci, nonché in relazione agli interessi, alle aspirazioni e alle aspettative degli stessi, la Cooperativa promuove, organizza, offre e gestisce, in tutto o in parte, sia direttamente e sia tramite qualsiasi altra struttura ad essa facente riferimento, sia stabilmente che in via temporanea, sia per conto proprio che per conto di terzi, sia direttamente che in regime di convenzione, sia sulla base di programmi di intervento propri e/o di progetti locali e nazionali, promossi anche dall'Unione Europea o da altri Organismi internazionali, le seguenti attività:

a) Prestazione di servizi di assistenza qualificata (con il lavoro conferito dai propri soci e, occorrendo, da ausiliari e lavoratori autonomi non soci) in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, formativo ovvero riabilitativo, resi a domicilio oppure presso strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali o di qualunque altro genere, in favore di persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica che sensoriale, più o meno temporanea, ovvero che per la loro

età e per le loro condizioni di salute non sono capaci di far fronte in modo autonomo ed adeguato e neanche se assistiti in modo informale alle esigenze della propria vita quotidiana, siano esse di tipo sociale, assistenziale, sanitario, riabilitativo, e così via;

b) Creazione, organizzazione e gestione, in proprio e/o per conto di istituzioni pubbliche o private, in accreditamento o in convenzione o a favore di clientela privata, di ambienti protetti come disciplinati dalla normativa nazionale e/o della Regione Campania (in applicazione dei nuovi LEA di cui al DPCM del 12/01/2017 e s.m.i.), quali - in via esemplificativa e non esaustiva - di strutture per portatori di handicap in età evolutiva e adulta, strutture per trattamenti residenziali di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva (RD1 intensivo) e/o estensiva (RD1 estensivo) e strutture per trattamenti residenziali per soggetti in età evolutiva (RD2); ovvero di:

1. Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) per disabili, adulti/anziani non autosufficienti, nello specifico:

- - Unità di cura per persone adulte non autosufficienti (R3);
- - Unità di cura per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D);
- - Unità di cura per persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3);
- - Unità di cura per persone adulte non autosufficienti che richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore, integrata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera (R2);

- - Assistenza residenziale a minori e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico con particolari bisogni assistenziali;
- 2. Attività sanitarie a carattere residenziale per persone in stato vegetativo in speciali unità di accoglienza permanente (S.U.A.P. - R1);
- 3. Centri Diurni per assistenza sociosanitaria semiresidenziale a favore di persone disabili e/o adulte non autosufficienti;
- 4. "Unità di Cure Semiresidenziali per demenze" (SRD) per assistenza semiresidenziale a persone affette da demenza;
- 5. Unità di cure semiresidenziali per minori affetti da disturbi dello spettro autistico e/o disturbi della sfera cognitiva e relazionale;
- 6. "Unità di Cure Semiresidenziali di Mantenimento" (SR) per assistenza semiresidenziale di lungo assistenza/mantenimento;
- 7. Case di Comunità;
- 8. Comunità residenziali e le altre strutture sociali disciplinate dalla normativa regionale;
- 9. Comunità per il "Dopo di noi";
con correlata fornitura ai relativi ospiti di assistenza globale e continuativa e connesse prestazioni di servizi accessori;
- c) Creazione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto terzi, anche stipulando apposite convenzioni e previe intese ed accordi con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di poliambulatori, di consultori, di centri di prevenzione e di accoglienza, di laboratori per analisi cliniche e per la diagnostica strumentale;
- d) Promozione, organizzazione e gestione, sia direttamente e sia per conto terzi, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, di servizi di

accompagnamento e di trasporto di disabili;

e) Organizzazione e gestione, in conto proprio o di terzi, anche in convenzione, di centri balneari e/o elioterapici, nonché di soggiorni climatici marini, montani e/o termali, presso centri vacanze, residence o qualsiasi altra struttura idonea allo scopo, per fini riabilitativi e/o ricreativi, tanto in favore di disabili fisici o sensoriali e/o di portatori di malattie invalidanti e/o di soggetti anziani, minori o di qualunque fascia d'età, nonché delle loro famiglie, quanto in favore dei soci e delle loro stesse famiglie, non escluse comunque altre possibili attività di turismo e ricreazione sociale;

f) Promozione, coordinamento e gestione di corsi e progetti di formazione professionale e specialistica, nonché sociale e culturale; di lezioni, conferenze e convegni, finalizzati anche al miglioramento e all'accrescimento professionale a medio/lungo termine dei soci, nonché attivazione e conduzione di progetti di ricerca, anche affidati - in tutto o in parte - a soggetti attuatori terzi ed istituzione di borse di studio in materie attinenti all'attività sociale e/o ai settori di sua possibile attività ulteriore;

g) Creazione, organizzazione e gestione, sia diretta che affidata a terzi, di spacci cooperativi interni di prodotti alimentari e di articoli di vestiario e di prima necessità, aperti soltanto ai soci nonché alle persone e, di riflesso, ai loro familiari, che usufruiscono dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi prestati dalla Cooperativa e/o che risultano ospiti degli ambienti protetti gestiti dalla Cooperativa stessa.

5.2 La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività, nonché

compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi giuridici di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o anche semplicemente utili al perseguimento degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti o strumentali ai medesimi.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, accordi, sia con Enti Pubblici che Privati; può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'Unione Europea, Banche private e Banche d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quanto altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

5.3 La Cooperativa può anche provvedere alla costituzione di specifici Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 Gennaio 1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

5.4 La Cooperativa, inoltre, può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Così come può assumere (e poi anche dismettere) partecipazioni ed interessenze in altre imprese, sia per stabile investimento e sia per necessità, anche prospettiche, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa cooperativa, ma mai per semplici fini speculativi ricollegabili soltanto ad un loro successivo collocamento sul mercato.

5.5 La Cooperativa può inoltre integrare e coordinare in modo permanente

oppure per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi o di altre strutture sanitarie, socio-assistenziali, socio-educative ed affini alle medesime, anche promovendo entità consortili, associazioni temporanee di impresa, joint venture e qualsiasi altro tipo di forma societaria prevista dalla legge.

In particolare, la Cooperativa può aderire a Gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c. e poi, ancora, può promuovere la creazione di nuove cooperative di produzione e lavoro e anche sociali, alle quali partecipare sia in veste di socio e sia in veste di soggetto promotore e di tutor, in quanto portatore di specifiche risorse e competenze in relazione all'ambito di attività di tali nuove cooperative.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - Soci cooperatori ordinari

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Possono assumere la qualifica di socio tutti coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa ed avendo maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la loro attività lavorativa o professionale, intendono e sono in grado di contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali.

6.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente, altresì, con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle

strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere o rendere meno conveniente l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

6.4 E' consentita l'ammissione a socio ordinario di elementi tecnici ed amministrativi, nonché di consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale, in numero però strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma non superiore alle percentuali massime previste dalle leggi vigenti; solo in questo caso, si deroga al divieto per essi di esercizio autonomo di attività professionale.

6.5 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti e non in contrasto con l'attività economica e con gli interessi della cooperativa, oppure soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

6.6 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio o per interposizione, imprese che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 7 - Soci operatori volontari

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n° 381, possono entrare a far parte della Cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Peraltro, nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della richiamata Legge n° 381/91, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle leggi vigenti.

7.2 Il numero degli stessi non può superare la metà del numero complessivo dei soci e, agli stessi, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A tali soci può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute in relazione ai parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Articolo 8 - Categoria speciale di soci cooperatori

8.1 Ricorrendone la necessità o l'opportunità, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche se a quel momento sprovvisti dei requisiti di cui all'art.

6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso ciò si verifichi, l'organo amministrativo provvederà senza indugio al ripristino dei rapporti previsti dalla legge.

8.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.5 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al trenta per cento di quella prevista per i soci operatori ordinari.

8.6 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 39, anche in misura inferiore a quella individuata per i soci ordinari, in relazione appunto ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Tale riconoscimento non viene però applicato allorquando l'attribuzione del rimborso viene erogato attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale oppure dell'emissione di appositi strumenti finanziari.

8.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti come componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

8.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno causato alla Cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 18 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla sua formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse al suo inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo definitivo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione ai fini del godimento degli stessi diritti previsti per i soci ordinari.

8.12 Qualora intenda poi essere effettivamente ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione favorevole deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci, previa verifica del rispetto delle modalità di ammissione previste in via ordinaria per gli altri soci cooperatori. In caso di mancato accoglimento, e quindi di esclusione, l'Organo amministrativo deve invece, sempre entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la relativa deliberazione sfavorevole.

Articolo 9 -Domanda di ammissione

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione apposita domanda scritta che dovrà contenere, sotto forma di autocertificazione e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai fini del rispetto della privacy, le seguenti indicazioni e dichiarazioni (se trattasi di persona fisica):

A) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;

B) effettiva attività svolta, attuale condizione professionale, specifiche

competenze possedute;

C) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

D) motivi della richiesta di ammissione, la categoria di socio a cui si chiede di essere iscritto e l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, fermo restando che questo non potrà essere né inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi fissati dallo statuto e dalla legge;

E) dichiarazione di essere a conoscenza e di essere disponibile ad accettare integralmente e senza riserve il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

F) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 66 del presente statuto.

9.2 Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, devono invece essere riportati, in sostituzione dei dati di cui alla lettera A) del comma 1, la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'oggetto sociale e il codice fiscale, i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Alla stessa domanda dovranno essere allegati la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente.

9.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio individuare la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 6.

Articolo 10 - Procedura di ammissione a socio

10.1 Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 9 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal precedente articolo 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

10.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, in apposita sezione in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie previste nel presente statuto, solo dopo che il nuovo socio abbia comunicato la sua accettazione ed adempiuto almeno alle prime condizioni stabilite nella delibera di ammissione. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che vi sia stato riscontro ad essa, la delibera di ammissione diverrà inefficace a tutti gli effetti e la domanda potrà essere ripresentata, per essere nuovamente esaminata, soltanto a condizione dell'anticipato versamento della tassa di ammissione.

10.3 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

10.4 Il consiglio di amministrazione, deve motivare, ugualmente entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Questi può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva

convocazione utile. Nel caso di deliberazione dell'Assemblea difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con una sua nuova deliberazione che recepisca quanto stabilito dalla stessa. Tale delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare.

Articolo 11 - Conferimenti dei soci cooperatori e relative quote o azioni

11.1 I conferimenti dei soci cooperatori sono effettuati in denaro, e sono rappresentati da azioni del valore nominale non inferiore a 500 € (cinquecento euro).

11.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una quota pari almeno ad un valore nominale di 10.000 € (diecimila euro), fermo restando che nessun socio può detenere una quota superiore a 100.000 € (centomila euro).

11.3 All'atto della sottoscrizione, dovrà essere effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo, se stabilito. La restante parte dovrà essere versata entro tre mesi dalla data della sottoscrizione.

11.4 Relativamente al versamento della quota residua ed in presenza di casi particolari, l'organo amministrativo ha facoltà di autorizzare, per la durata che riterrà di accordare, ma non superiore ai diciotto mesi, versamenti a copertura del dovuto, con cadenza almeno mensile, comprensivi di quota capitale e di quota interessi pari al tasso legale vigente all'atto dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Vincoli sulla quota di capitale e sulle azioni

12.1 La quota posseduta e le azioni dai soci cooperatori non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli volontari, in quanto esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa stessa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, e finché dura il rapporto sociale, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 13 -Trasferibilità della quota

13.1 Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la propria quota, sia verso terzi e sia verso altri soci, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

13.2 Il socio che intenda trasferire, anche in parte la sua quota e purché la quota residua sia non inferiore al limite minimo da detenere, deve quindi darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste all'articolo 9. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota posseduta.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, sempre che questi abbia i requisiti per divenire socio.

13.4 In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 66.

Allo stesso è riconosciuto soltanto il recesso dalla cooperativa, con preavviso di novanta giorni, e non prima che siano trascorsi due anni dal suo ingresso in cooperativa.

Articolo 14 - Obblighi del socio

14.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- - del capitale sottoscritto;

- - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali;

c) ad osservare il riserbo assoluto in merito ai fatti interni aziendali nei confronti di estranei e/o di terzi;

d) ad astenersi da qualsiasi azione e/o comportamento che possa arrecare danno o anche soltanto discredito, anche morale, alla cooperativa, agli amministratori, ai singoli soci e alle altre professionalità inserite nel ciclo lavorativo, nonché alle persone in rapporto con l'organizzazione della cooperativa e mantenendo, in ogni caso, il segreto per tutti i fatti e notizie dei quali fosse venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio;

e) ad investire immediatamente per le opportune valutazioni e decisioni, con apposita segnalazione verbale e/o comunicazione scritta, il Presidente

del consiglio di amministrazione o altro componente del consiglio della venuta a conoscenza di ogni fatto e di ogni comportamento (anche compiuto da terzi e/o da altri soci) che possa essere ricondotto a quelli di cui al punto precedente che, anche solo ipoteticamente, possa arrecare o possa aver arrecato danno, di qualsiasi genere, a qualsiasi persona o organo della cooperativa ovvero a qualsiasi soggetto in rapporto con l'organizzazione della cooperativa.

14.2 I soci che non osservano le disposizioni di cui al comma precedente, salvo cause di forza maggiore che verranno valutate dal consiglio di amministrazione, saranno assoggettati al pagamento e al risarcimento delle spese generali, delle spese di produzione e lavoro, nonché alla rifusione dei danni subiti.

14.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

14.4 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 6, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al

rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa cooperativa a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

14.5 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente a quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro - sotto qualsiasi forma - a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 15 -Diritti dei soci

15.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

15.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa avesse più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere

svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

15.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 16 -Perdita della qualità di socio

16.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è soggetto diverso da persona fisica.

Articolo 17 -Recesso del socio

17.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

17.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata contenente apposita richiesta ed idonea documentazione a riprova dei motivi di cui sopra. Per i casi previsti dalla legge, la richiesta di recesso - da inoltrare a mezzo lettera raccomandata - deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che la legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del

domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

17.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

17.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 66.

17.5 In via eccezionale, il consiglio di amministrazione potrà prendere in considerazione domande di recesso formulate sulla base di motivazioni diverse da quelle precedentemente indicate al comma 17.1. In tal caso la decisione del consiglio sarà inappellabile in relazione alla valutazione del caso specifico.

17.6 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

17.7 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 18 - Esclusione

18.1 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia subito la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione o che abbia dolosamente occultato l'esistenza di impedimenti che avrebbero impedito il conseguimento dello status di socio;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore nominale della quota sottoscritta oppure nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste o che svolga, che abbia svolto o che tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili dal

consiglio di amministrazione quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa ovvero assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico e/o dell'oggetto sociale ovvero che fomenti in seno alla cooperativa dissidi o disordini o discredito;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e per la loro gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che abbia subito tre (3) provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro per violazioni di norme statutarie o regolamentari;

j) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

18.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 66.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

18.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, ma i suoi effetti ai fini della liquidazione della quota decorrono dal giorno di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui l'esclusione è stata formalizzata.

18.4 Ai soci esclusi sarà applicata una penale stabilita dal consiglio di amministrazione e comunicata con la delibera di esclusione, rapportata alla gravità dell'inadempienza e fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

Articolo 19 -Liquidazione

19.1 I soci receduti, decaduti od esclusi, nonché gli eredi del socio defunto, hanno diritto al solo rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo da essi effettivamente versato.

19.2 La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

19.3 Il rimborso della quota sociale dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio interessato, è divenuto operativo.

19.4 Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido ed esigibile, nonché della penale deliberata a carico dei soci esclusi, avrà luogo entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, fatta eccezione per la eventuale frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 20 -Morte del socio

20.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno

diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 19.

20.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

20.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c. .

Articolo 21 -Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

21.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

21.2 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote e di eventuali prestiti dei soci, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

21.3 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

21.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e entro lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento Articolo 22 - Norme applicabili

22.1 Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

22.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59 .

22.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Articolo 23 - Soci sovventori

23.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 24 -Conferimento e azioni dei soci sovventori

24.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

24.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (euro cinquecento) cadauna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

Art. 25 -Alienazione delle azioni dei soci sovventori

25.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

25.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

25.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro da essi gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 26 - Deliberazione di emissione

26.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria , con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

26.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 27 - Recesso dei soci sovventori

27.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

27.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa
Articolo 28 - Azioni di
partecipazione cooperativa

28.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92 . In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

28.2 L'Assemblea , in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata dell'emissione azionaria, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

28.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore nominale di ciascuna azione è di € 500 (euro cinquecento).

28.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa

28.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

28.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

28.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

28.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 29 - Recesso

29.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Articolo 30 - Strumenti finanziari partecipativi

30.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Articolo 31 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

31.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

31.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (euro cinquecento). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

Articolo 32 - Modalità di emissione delle azioni

32.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.; autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

32.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 33.1, lettera e) , ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 33 - Diritti patrimoniali

33.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli

utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci operatori.

33.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.

33.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

33.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori.

33.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 34 - Recesso dei soci finanziatori

34.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi

previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

34.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 35 - Obbligazioni

35.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

35.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

35.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 36 -. Strumenti finanziari non partecipativi

36.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o

servizi.

36.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

36.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37 - Elementi costitutivi

37.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 (euro cinquecento) cadauno;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 38.5 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 33.3;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

37.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

37.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 38 - Bilancio di esercizio

38.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

38.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Questo deve essere presentato per l'approvazione, all'Assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione e/o di nota integrativa al bilancio.

38.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

38.4 Gli amministratori e i sindaci, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico .

38.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 2545-quater del codice civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel successivo articolo 39;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura comunque non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo

le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 37.

Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione dei ristorni. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 39, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili alle precedenti lettere a), b) ed f).

Articolo 39 - Ristorni

39.1 Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, previa valutazione delle necessità finanziarie derivanti dalla gestione della cooperativa e dall'attuazione dei piani strategici della cooperativa stessa, nonché delle esigenze di autofinanziamento e di capitalizzazione, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo di tali ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della Legge n° 142/2001 e successive modificazioni.

39.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera - su proposta del Consiglio di amministrazione - sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;

- aumento del valore nominale della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

39.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando inoltre la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo 40 - Qualificazione e competenze

40.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge .

40.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sulla ripartizione degli utili e sull'eventuale erogazione del ristorno a ciascun socio ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto;
- 2) procede alla nomina e alla revoca delle cariche amministrative, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante, conformemente al presente statuto e alla relativa delibera di emissione;
- 3) procede alla nomina dei componenti il Collegio sindacale, designa il Presidente dello stesso e provvede alla loro revoca;
- 4) conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale viene demandato il controllo contabile ove sia diverso dal collegio,

provvedendo altresì alla sua revoca;

5) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile, ove esiste;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) delibera, ai sensi dell'articolo 10.4 dello statuto, sull'eventuale reclamo avverso la domanda di ammissione a socio non accolta dal Consiglio di amministrazione;

8) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste però per le assemblee straordinarie;

9) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi e le caratteristiche, nonché sul numero dei voti spettanti in relazione al conferimento; delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

10) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

11) delibera sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto oppure sottoposti al suo esame dagli amministratori.

40.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

40.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 54.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 41 - Convocazione dell'assemblea

41.1 L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 38.2.

41.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

41.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo in territorio italiano.

41.4 L'Assemblea è convocata con avviso esposto nella sede sociale, ovvero da recapitarsi ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi

similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 42 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

42.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista la data di una seconda e di una ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione dovesse andare deserta.

42.2 La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo quella fissata per la prima convocazione. La data della seconda o dell'ulteriore convocazione deve essere fissata non oltre trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Articolo 43 - Assemblea di ulteriore convocazione.

43.1 Detta assemblea non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 44 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

44.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

44.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 45 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

45.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

45.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

45.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In caso di deliberazioni in merito allo scioglimento o alla liquidazione della cooperativa occorrerà invece il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 46 - Norme per il computo dei quorum

46.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

46.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

46.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga

meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

46.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Articolo 47 - Diritto di voto

47.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota minima sottoscritta.

47.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

47.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è riconosciuto un voto per ogni 15.000 € di capitale posseduto o un voto per ogni dieci soci o associati, fino ad un massimo di cinque voti.

47.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portato.

47.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Articolo 48 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

48.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

48.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

48.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

48.4 La stessa persona non può rappresentare più di cinque (5) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

48.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Articolo 49 - Presidente e segretario dell'assemblea

49.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

49.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

49.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni 49.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

49.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

49.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 50 - Procedimento assembleare e modalità di voto

50.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

50.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 51 - Assemblee speciali

51.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

51.2 L' assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

51.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

51.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VIII ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 52 - Composizione dell'organo amministrativo

52.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci , che ne determina di volta in volta il numero.

52.2 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori persone fisiche e tra i nominativi indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

52.3 Salvo quanto previsto dall'art. 2390 cod. civile, non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono la carica di amministratore, di consigliere di sorveglianza o di sindaco effettivo in più di tre altre società di capitali.

In tale computo non si tiene conto delle società controllate e/o collegate

alla Cooperativa stessa.

In caso di sopraggiunta inosservanza, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con effetto immediato.

52.4 Gli Amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

52.5 Gli Amministratori sono comunque sempre rieleggibili.

Articolo 53 - Diritto di nomina dei soci finanziatori

53.1 Agli eventuali soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi possono avere nell'indirizzo e nello svolgimento dell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore.

53.2 La deliberazione dell'assemblea, relativa all'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, può prevedere il diritto di nomina da parte di questi di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

53.3 Alla nomina degli amministratori riservata ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 47.4.

Articolo 54 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo

54.1 Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

54.2 Sono inoltre attribuite al Consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter u.c. c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la designazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

54.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, possono istituire appositi Comitati tecnici o scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative funzioni e mansioni.

Articolo 55 - Presidente del consiglio di amministrazione

55.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente. 55.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca le riunioni di tale organo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri: in caso di assenza motivata del Presidente provvederà alle dette funzioni il Vice Presidente.

55.3 Il Consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 56 - Organi delegati

56.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ovvero a un Comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

56.2 Il Consiglio, con la delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

56.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe stesse.

56.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e infine le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

56.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

56.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i relativi poteri.

Articolo 57 - Convocazioni e deliberazioni

57.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

57.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso contenente gli

argomenti posti all'ordine del giorno, trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio sindacale a mezzo lettera da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, a mezzo di raccomandata a mano o telegramma almeno un giorno prima.

57.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

57.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

57.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

57.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 58 - Integrazione del Consiglio

58.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

58.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

58.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

58.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza degli amministratori.

Articolo 59 - Compensi agli Amministratori

59.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

59.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente.

59.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

59.4 L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 60 - Rappresentanza

60.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 61 - Nomina e requisiti

61.1 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dall' Assemblée.

61.2 La deliberazione assembleare relativa all'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 51.3.

61.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

61.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

61.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 62 - Funzioni e poteri

62.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

62.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c..

62.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

62.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

62.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

62.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

62.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 63 - Controllo contabile

63.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale a meno che sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

63.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

63.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

63.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

63.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 64 - Scioglimento anticipato

64.1 Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dal presente statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e, in caso di una pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;
- d) gli eventuali limiti ai poteri liquidatori dell'organo:

64.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi.

Articolo 65 - Devoluzione patrimonio finale

65.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 66 - Regolamenti

66.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie per cui sarà l'Assemblea a renderli operanti. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

67.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

67.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 68 - Rinvio

68.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme

di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

68.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: COSIMO DE VITA - TOMMASO D'AMARO NOTAIO,

Sigillo